

**CONTE** LA ORATORIA  
Garcia  
La Oratoria es el arte de hablar en público con el fin de comunicar un mensaje o persuadir a una audiencia.  
promovida por la OEA y la UNESCO para mejorar la calidad de la educación y la formación profesional.  
de la OEA y la UNESCO.

PRESIDENTE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO di ROMA

V Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori magistrati:

dott.ssa Maria Antonia Garzia

Presidente

dott.ssa Alessandra Tremontozzi

Consigliere

dott.ssa Beatrice Marrani

Consigliere relatore

All'udienza del 29/11/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1976 del  
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente

tra

CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI

FP – CGIL ROMA E LAZIO

UIL PA ROMA

CISAL FIALP ROMA

UGL TERZIARIO ROMA

USB LAVORO PRIVATO

CONFSAL UNSA ROMA

con l'avv. LEPPE DANIELE

Appellanti

e

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

con gli avv.ti MARESCA ARTURO E GRASSI MONICA

Appellata

ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma  
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3657/2022, emessa dal Tribunale di Roma,  
sez. lavoro, pubblicata il 22.04.2022, non notificata.

CONCLUSIONI: come da scritti in atti.

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3657/2022, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata il 22.04.2022, non notificata.

CONCLUSIONI: come da scritti in atti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.05.2021 presso il Tribunale di Roma, le organizzazioni sindacali ricorrenti deducevano che in data 15 gennaio 2020 veniva rinnovato il CCNL del comparto Casse Previdenziali private per il biennio 2019 – 2021, che a seguito del rinnovo del CCNL di categoria, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito denominata anche Cipag) comunicava alle OO.SS. aziendali il recesso dal Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello (di seguito denominato Cia) del 2005 – 2008, a decorrere dal 1° maggio 2020, poi posticipata al 31 dicembre 2020 come da comunicazione ai lavoratori. In forza di quanto disposto dal CCNL di categoria del 2004 – 2007, al punto d) dell'art. 2.3, la materia dell'orario di lavoro dei dipendenti della Casse Previdenziali privatizzate era stata assegnata alla contrattazione di secondo livello.

Con ordini di servizio n. 25 e 26 del 21 dicembre 2020 la Cipag comunicava ai propri dipendenti, considerata l'imminente scadenza del previgente Contratto Integrativo, la modifica unilaterale dell'orario di lavoro aziendale, "ai sensi dell'art. 46 del vigente CCNL di categoria", a decorrere dal 1 gennaio 2021. Conseguentemente veniva proclamato lo stato di agitazione e veniva richiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali il quale si concludeva senza esito; in data 2 febbraio 2021 le OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria chiedevano l'attivazione della procedura di cui all'art. 2.8 del CCNL Adepp, rubricata "interpretazione autentica" a seguito della quale non si è raggiunto alcun accordo. Nel frattempo, la CIPAG convenuta stipulava, in data 7 maggio 2021, un nuovo CIA con un'organizzazione sindacale neocostituita, la FLP EPNE, composta da soli 2 iscritti, pertanto priva di rappresentatività aziendale; la Cassa convenuta decideva, nonostante le criticità sopra evidenziate, di estendere l'efficacia soggettiva del nuovo contratto integrativo a tutti i lavoratori della Cassa che non risultassero iscritti a nessun sindacato.

Le OO.SS. chiedevano quindi di accertare e dichiarare l'antisindacalità della condotta posta in essere da Cassa Geometri, con particolare riferimento alla decisione di emanare gli ordini di servizio n.25 e n.26 del 21 dicembre 2020 per disciplinare unilateralmente l'orario di lavoro dei propri dipendenti in violazione dell'art. 2.3. del CCNL Adepp che attribuisce tale materia alla contrattazione integrativa aziendale; per l'effetto, ordinare a Cassa Geometri, in persona del legale rappresentante pro tempore, di annullare e/o revocare e/o ritirare gli ordini di servizio n. 25 e n.26 del 21 dicembre 2020 nonchè il CIA di secondo livello approvato in data 7 maggio 2021 ordinando alla medesima Cassa la riapertura delle trattative sindacali per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale con le organizzazioni sindacali ricorrenti.

Con la propria memoria di costituzione la Cassa resistente ha sostenuto la legittimità degli ordini di servizio emanati in data 21 dicembre 2020 e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con decreto n. 74158 del 19 luglio 2021, comunicato in pari data, il Giudice accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l'antisindacalità della condotta con riferimento all'emissione degli ordini di servizio nn. 24 e 25 del 21/12/2020 e per l'effetto ordinando alla Cassa di annullare i predetti ordini di servizio; disponeva altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito internet per i tre mesi successivi alla sua pubblicazione, per il resto rigettava il ricorso.

Con atto iscritto il 9.8.2021 le OO.SS. in epigrafe indicate proponevano ricorso in opposizione avverso il decreto di cui chiedevano la parziale riforma, nella parte in cui, rigettando il ricorso, ha confermato la legittimità del CIA sottoscritto. Anche la Cassa Geometri, con atto depositato il 4.8.2021 proponeva ricorso in opposizione avverso il medesimo decreto di cui chiedeva la parziale riforma nella parte in cui ha annullato gli o.d.s. n. 25 e 26 oggetto di contestazione e proponendo domanda riconvenzionale per l'accertamento della responsabilità precontrattuale per mancanza assoluta di buona fede e correttezza delle OO.SS. sindacali che, facendo del tutto immotivatamente leva sulla mancata sottoscrizione del CIA, rifiutavano di sottoscrivere l'accordo per la formazione, come sollecitate dalla Cassa Geometri, necessario per attingere ai finanziamenti del Fondo interprofessionale Fon.Ter., del Conto Formazione della Cassa Geometri per il biennio, impendendo l'erogazione dei finanziamenti.

Il Giudice, riuniti i fascicoli, con la sentenza n. 21866 del 22 aprile 2022, rigettava le opposizioni delle OO.SS., respingeva altresì la domanda riconvenzionale avanzata dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti sul danno precontrattuale.

Appellano tempestivamente il provvedimento le OO.SS. sulla base di due motivi.

In primo luogo contestano la scelta datoriale di disciplinare unilateralmente l'orario di lavoro in presenza di una contrattazione collettiva che demanda espressamente alla contrattazione di secondo livello tale materia (art 46 e 2.3. del CCNL del comparto). Lamentano poi che il datore di lavoro in data 7.5.2021 stipulava un Contratto integrativo aziendale con una sigla sindacale priva di rappresentatività sia all'interno del comparto Cassa Private Adepp che all'interno della Cassa appellata. Chiedono quindi alla Corte adita di accertarsi l'antisindacalità della condotta (sotto i duplici aspetti evidenziati) posta in essere da Cassa Geometri e per l'effetto annullarsi gli ordini di servizio nn 25 e 26 del 21.12.2020 nonché il CIA approvato il 07.05.2021.

Si è costituita regolarmente Cassa Geometri rappresentando la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, con riferimento all'adozione degli o.d.s. n. 25 e n. 26 del 21 dicembre 2020, osservava che nessuna condotta antisindacale era stata tenuta dalla Cassa Geometri che aveva dato disposizioni sull'orario di lavoro in applicazione dell'art. 46 del CCNL che attribuisce al datore di lavoro, nell'esercizio del potere organizzativo, la facoltà di distribuire l'orario di lavoro in cinque o sei giornate o anche con turni pomeridiani, rimandando alla contrattazione di secondo livello solo la definizione dell'articolazione dell'orario e l'applicazione di forme specifiche di orari (turni, flessibilità o forme gravose ...). Quanto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale del 7.5.2021, osservava che nessuna previsione né legale, né contrattuale subordina l'efficacia del

contratto integrativo aziendale alla sottoscrizione da parte di OO.SS. che abbiano un qualche requisito di rappresentatività e che, pertanto, legittimamente il contratto era stato sottoscritto all'esito di una trattativa condotta con tutte le OO.SS. che avevano manifestato interesse a parteciparvi, comprese le ricorrenti che, evidentemente, nel libero esercizio della libertà sindacale, hanno infine preferito non siglare l'accordo.

All'udienza del 2 febbraio 2024 questa Corte rinviava la causa all'udienza del 29.11.2024 concedendo termine alle parti per note in ordine alla sussistenza dei requisiti della attualità della condotta antisindacale.

Acquisite le note di entrambe le parti, all'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello, incentrato sulla antisindacalità della adozione degli o.d.s. n. 25 e n. 26 del 21 dicembre 2020, con cui la Cassa Geometri ha dato disposizioni sull'orario di lavoro, per contrasto con l'art. 2.3, lettera c) del CCNL Adepp nonché con la lettera o) del medesimo articolo.

Con riferimento al primo rilievo si osserva che l'art. 46 del CCNL Adepp prevede al primo comma che l'orario di lavoro sia fissato in 36 ore settimanali, anche in orario pomeridiano, distribuito in 5 o 6 giorni lavorativi in base alle esigenze dell'Ente.

Il successivo secondo comma prevede che "per l'articolazione e l'applicazione di specifiche forme di orario di lavoro (turni, flessibilità ecc ...) si procederà secondo quanto previsto dall'art. 2.3".

Ai sensi dell'art. 2.3 i contratti integrativi aziendali riguardano, tra le altre materie, "l'articolazione dell'orario di lavoro anche in caso di modalità specifiche (turni, flessibilità, ecc.) o articolazioni gravose...".

Secondo la succitata normativa appare chiaro che la locuzione "secondo le esigenze dell'ente" contenuta nell'art. 46 si riferisca al potere di distribuire l'orario di lavoro su 5 o 6 giorni, mentre il successivo secondo comma prevede che venga rimessa alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art.2.3 dello stesso CCNL la definizione di detta articolazione oraria anche, ma non solo, in caso di modalità specifiche. Il tenore della norma induce a ritenere che il datore di lavoro possa esclusivamente decidere se distribuire l'orario di lavoro su 5 o 6 giorni. Nel caso di specie l'adozione dei due o.d.s. n. 25 e 26 con cui veniva organizzato il lavoro con la previsione di tre rientri pomeridiani ed un sabato lavorato al mese (la seconda settimana, esclusi i mesi di luglio ed agosto) con orario di 5,30 collocato dalle 8.30 alle 13.30 deve ritenersi lesivo delle prerogative sindacali sottese alla norma in esame in quanto la disciplina dell'orario di lavoro ivi indicata non può che configurare una "articolazione oraria" unilateralmente disposta dalla parte datoriale. 

Si aggiunga che tali ordini appaiono adottati anche in violazione della lettera o) della medesima disposizione, laddove è stabilito dall'art. 2.3 del CCNL, all'ultimo capoverso, che "nei tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali

né procederanno ad azioni dirette”. Infatti la Cassa resistente, ancora prima che iniziassero a decorrere i tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo, ha assunto tale iniziativa unilaterale. Basta infatti considerare che gli ordini di servizio, il n.25 e il n.26, sono datati 21.12.2020 e prevedono una articolazione oraria a far data dal 01.01.2021, laddove la scadenza del CIA era stata prorogata al 31.12.2020. Risulta infatti dagli atti di causa che il 23.4.2020 la Cassa Geometri, considerata l'emergenza epidemiologica da Covid 19 comunicava il differimento della data ultima di applicazione del vecchio CIA al 31.12.2020 (all. 2 memoria di costituzione fase cautelare).

Infondato è invece il secondo motivo di appello, con il quale le sigle appellanti ribadiscono il difetto di rappresentativà in capo alla FLP che non aveva alcun iscritto presso la Cipag in quanto vantava complessivamente in tutto il comparto casse previdenziali private due iscritti.

Sul punto appare assorbente rilevare l'inapplicabilità al caso di specie della norma richiamata dalle appellanti (art. 2.15 del CCNL del comparto ai sensi del quale “sono ammesse *alla contrattazione collettiva nazionale* le Organizzazioni sindacali di categoria che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 % del totale dei dipendenti degli Enti Previdenziali Privatizzati (ex D.Lgs. 509/94 e D.Lgs. 103/96) iscritti al sindacato, rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente...” evidentemente limitata alla disciplinare delle trattative finalizzate alla stipula della sola contrattazione nazionale e non integrativa aziendale.

In ogni caso il Tribunale di Roma nella sentenza impugnata affermava che le sigle odierne appellanti erano state invitate a partecipare alle trattative e vi avevano concretamente partecipando, decidendo poi liberamente di non sottoscrivere il CIA.

Tale statuizione non è stata oggetto di alcuna censura nel presente grado di giudizio.

Da ultimo occorre precisare che questo Collegio ritiene sussistente anche il requisito della attualità della condotta antisindacale posta in essere dalla Cipag, in quanto le sigle appellanti hanno dato puntuale spiegazione delle ragioni poste a fondamento della stipula, in data 12.7.2022, del rinnovo del CIA del 7.5.2021, a valere dal 1.1.2022 (indicate nella percezione dell’EDR che ex art. 55 della contrattazione di settore spetta solo in caso di rinnovo del CIA e la previsione di una serie di elementi migliorativi delle condizioni lavorative dei dipendenti) e tale adesione non incide sulla valenza, anche in termini di compromissione dell’immagine dei sindacati appellanti, dell’adozione di una unilaterale determinazione dell’articolazione dell’orario di lavoro in spregio della previsione collettiva nazionale. Appaiono in tal senso applicabili i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione civile sez. lav., 22/05/2019, n.13860 in fattispecie in cui la lesione dell’immagine del sindacato risulti tuttora persistente e idonea a produrre effetti durevoli nel tempo in quanto suscettibile di determinare, anche in futuro, in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale.

L’appello è pertanto meritevole di parziale accoglimento.

L’esito del giudizio induce alla compensazione per la metà delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara l'antisindacalità della condotta con riferimento all'emissione degli ordini di servizio nn 25 e 26 del 21/12/20 e per l'effetto ordina alla Cassa di annullare i predetti ordini di servizio;

rigetta per il resto l'appello;

compensa per la metà le spese di lite e condanna la Cassa appellata alla refusione delle spese di lite, che liquida nella loro interezza quanto al primo grado in € 3.700,00 e quanto al secondo grado € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.

Roma, 29/11/2024

Il Consigliere estensore  
Dott.ssa Beatrice Marrani



La Presidente  
Dott.ssa Maria Antonia Garzia

